Parifica ed approvazione conto giudiziale delle entrate dell'Unità di missione strategica Soprintendenza per i beni e le attività culturali relativo alla gestione del Museo Retico di Sanzeno per l'anno 2024.

Determinazione n. 6555 del 19/06/2025

Parifica ed approvazione conto giudiziale delle entrate dell'Unità di missione strategica Soprintendenza per i beni e le attività culturali relativo alla gestione del Museo Retico di Sanzeno per l'anno 2024.

N. 6555 DI DATA 19 GIUGNO 2025
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIP. ISTRUZIONE E CULTURA
OGGETTO:
Parifica ed approvazione conto giudiziale delle entrate dell'Unità di missione strategica Soprintendenza per i beni e le attività culturali relativo alla gestione del Museo Retico di Sanzeno per l'anno 2024.
RIFERIMENTO : 2025-D335-00081

Premesso che - la nozione di "agente contabile" è desumibile dall'articolo 178 del Regio Decreto 23 maggio 1924,
n. 827, recante il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", secondo cui sono agenti contabili:
a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati da ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate e di versarne le somme nella cassa dell'amministrazione stessa;
b) i tesorieri;
c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, hanno maneggio di denaro pubblico (es: economi), o sono "consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti all'amministrazione"
(es: azioni, beni mobili, beni depositati nei magazzini, ecc.);
e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell'amministrazione;
- l'articolo 25 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005 n. 18-48/Leg "Regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979 n. 7
e s.m. (Norme in materia di bilancio e contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)"
prevede che, ai fini dell'apposizione del visto di conformità e della trasmissione alla Corte dei conti,
il conto giudiziale sia trasmesso dagli agenti contabili come di seguito specificato:
• il Tesoriere invia il conto giudiziale al Servizio competente in materia di entrate;
• gli agenti di materia, gli agenti della riscossione e gli agenti pagatori inviano il conto giudiziale al proprio Dirigente, responsabile del procedimento;
• gli agenti di materia consegnatari di azioni o di quote di società di proprietà della Provincia inviano il conto

giudiziale alla struttura provinciale competente in materia di predisposizione di atti per le partecipazioni finanziarie della Provincia;
- il D. lgs. n. 174 del 2016, relativo al Codice di giustizia contabile, all'articolo 139, definisce le modalità di presentazione dei conti giudiziali e nello specifico stabilisce che gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di 60 giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale alla amministrazione di appartenenza. L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro 30 giorni dall'approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita,
unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei conti;
- la Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità
generale della Provincia autonoma di Trento), prevede all'articolo 47, comma 3, che il responsabile della struttura competente, quale responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità, inoltri la documentazione relativa al conto giudiziale all'organo di controllo interno competente ai controlli concernenti la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa per l'acquisizione della relativa relazione e che provveda poi alla parifica e approvazione del conto e infine al deposito presso la Corte dei conti. Il successivo comma 4
prevede che "La relazione prevista dal comma 3 è svolta dall'organo competente ai controlli concernenti la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa previsti dall'articolo 20 della legge sul personale della Provincia 1997, e consiste nella certificazione dell'avvenuta presentazione del conto da parte dell'agente contabile iscritto nell'anagrafe prevista dall'articolo 138 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20
della legge 7 agosto 2015, n. 124), dell'avvenuto controllo di questo conto ai sensi del comma 3
nonché, a campione, della presenza della documentazione a supporto";

- il Decreto del Presidente della Provincia del 03 maggio 2023, n. 10-86/Leg. ha apportato alcune modifiche al citato decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg,
sostituendo l'articolo 25 bis 1 e modificando gli articoli 25 bis 2 e bis 3, determinando in sintesi nuove modalità operative, in una prospettiva di semplificazione, con le quali devono essere svolte le attività di controllo sui conti giudiziali degli agenti contabili e modifiche ai termini del procedimento di controllo;
- l'articolo 25 bis 2 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005 n. 18-48/Leg ,
come modificato, prevede, al comma 1, l'approvazione del conto giudiziale da parte del responsabile del procedimento entro il 31 maggio salvo quanto stabilito ai commi successivi ovvero in caso di cessazione della gestione, entro 3 mesi dalla consegna da parte dell'agente contabile, e nel caso di agenti della riscossione, in tempo utile per consentire il deposito del conto giudiziale entro i termini previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, e cioè entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto generale della Provincia da parte del Consiglio provinciale;
- l'articolo 25 bis 3 del medesimo Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005 n. 18-48/Leg , come modificato, prevede i seguenti termini del procedimento di controllo:
1. la trasmissione del conto giudiziale all'organo di controllo deve avvenire entro un mese dalla ricezione del conto da parte del responsabile del procedimento;
2. l'organo di controllo deve far pervenire la relazione al responsabile del procedimento almeno dieci giorni prima del termine di approvazione previsto dall'articolo 25 bis 2;
3. le tempistiche di cui ai commi precedenti possono essere variate sulla base di accordi mediante scambio di corrispondenza tra il responsabile del procedimento e il responsabile dell'organo di controllo, fermi restando i termini di cui all'articolo 25 bis 2, comma 3, in materia di agenti della riscossione.
Preso atto:
- che l'agente contabile della riscossione, dott. Franco Marzatico, entro i termini stabiliti dalla normativa, ha trasmesso con nota prot. n. 162614 del 25 febbraio 2025
il conto giudiziale delle entrate dell'Unità di missione strategica Soprintendenza per i beni e le attività

culturali relativo alla gestione del Museo Retico di Sanzeno relativamente al periodo 01/01/2024 - 31/12/202024 per proventi derivanti dalla vendita dei libri, pubblicazioni e altro materiale documentale, completo di relativo elenco, per incassi dei biglietti d'ingresso e abbonamenti, per tariffe per prestazioni didattiche, per visite guidate e per attività laboratoriali;
- che la trasmissione del conto giudiziale all'organo di controllo è avvenuta con nota prot. n. 192876 del 7 marzo 2025;
- che il Servizio Elettorale, anticorruzione, controlli e protezione dei dati personali con nota prot. n. 457829 del 10 giugno 2025 ha trasmesso al responsabile del procedimento competente, ai fini della parifica e approvazione del conto giudiziale,
la relazione di data 5 giugno 2025 redatta dall'Unità di controllo sulla trasparenza e sulla legalità dell'azione amministrativa;
- che l'esito del controllo è positivo;
- considerato che si rende ora necessaria la parifica, l'approvazione del conto giudiziale in questione da parte del responsabile del procedimento e il deposito presso la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige, tenuto conto dell'esito positivo del controllo;

LA DIRIGENTE GENERALE
- visti gli atti e le norme citati in premessa;
- visto il D. lgs. 23 giugno 2011 n. 118 concernente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42,
DETERMINA
1. di parificare ed approvare il conto giudiziale delle entrate relativo alla gestione del Museo Retico di Sanzeno relativamente al periodo 01/01/2024 - 31/12/202024 presentato dall'agente contabile dott. Franco Marzatico e che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento, il conto giudiziale di cui al punto 1 reso dall'agente contabile dott. Franco Marzatico e la relativa relazione di controllo redatta dell'Unità di controllo sulla trasparenza e sulla legalità dell'azione amministrativa, attestante l'esito positivo del controllo, alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti - Sezione Trentino Alto Adige, sede di Trento.

001 Conto giudiziale delle entrate Museo Retico di Sanzeno Elenco degli allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
LA DIRIGENTE GENERALE
Francesca Mussino

Num. prog. 15 di 17
Num. prog. 16 di 17
Num. prog. 17 di 17